



07-03-2025 | Notizia N25.0513

RUSSIA, BIELORUSSIA, CRIMEA, SEBASTOPOLI E TERRITORI OCCUPATI DELL'UCRAINA: nuove sanzioni imposte dall'Unione Europea

L'Unione Europea ha adottato il sedicesimo pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia, ed ha modificato i regimi sanzionatori nei confronti di Bielorussia, Crimea e Sebastopoli e dei territori occupati dell'Ucraina.

In occasione del terzo anniversario dall'inizio del conflitto in Ucraina, l'Unione Europea ha adottato il sedicesimo pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia (1), ed ha modificato i regimi sanzionatori nei confronti di Bielorussia (2), Crimea e Sebastopoli (3) e dei territori occupati dell'Ucraina (oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia) (4).

Si riassumono di seguito le principali modifiche.

RUSSIA

- E' stato **esteso all'alluminio greggio della voce 7601 il divieto di acquisto, importazione o trasferimento nell'UE** qualora esso sia **originario della Russia o sia esportato dalla Russia**. E' stato introdotto un meccanismo contingente che copre 275 000 tonnellate nell'arco di 12 mesi (5);
- Inseriti, tra i **servizi oggetto di divieto**, anche i servizi di **costruzione** (6);
- Ai soggetti già stabiliti nell'Unione prima dell'8 aprile 2022 e che già operano come **imprese di trasporto su strada** è fatto **divieto di modificare l'assetto patrimoniale in modo che aumenti la quota percentuale di proprietà di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo russi**, a meno che tale quota percentuale non rimanga al di sotto del 25% (7);
- E' stato introdotto il **divieto di effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con porti e aeroporti individuati nell'Allegato XLVII**, parti A e B (8);
- **L'obbligo di attuare meccanismi di dovuta diligenza** in grado di individuare, valutare e mitigare i rischi di esportazione in Russia e di riesportazione per un uso in Russia è **stato esteso ai prodotti comuni ad alta priorità di cui all'Allegato XLVIII, a partire dal 26 maggio 2025** (9);
- E' divenuto oggetto di **divieto lo stoccaggio temporaneo e l'assoggettamento al regime di zona franca nei porti dell'UE del petrolio greggio o dei prodotti petroliferi russi** (10).

E' inoltre stato **aggiornato ed ampliato l'elenco dei beni oggetto di divieto di esportazione**.

Con riferimento agli allegati, sono state apportate le seguenti modifiche:

Allegati **sostituiti**: IV, VII, XXIII, XLII, XLIV, XLV

Allegati **modificati**: II, XIV, XV, XXI, XXXVII

Allegati **aggiunti ex novo**: XXIIID, XLVI, XLVII, XLVIII

BIELORUSSIA

- E' stato introdotto il **divieto di prestazione di servizi di costruzione** (11);
- E' previsto il divieto per qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabilito nell'Unione di proprietà per almeno il 25 % di una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo bielorusso, di diventare un'impresa di trasporto su strada che trasporta merci su strada all'interno del territorio dell'Unione, anche se in transito (12);
- È **vietato vendere, fornire, trasferire, esportare o mettere a disposizione**, direttamente o indirettamente, i **software elencati nell'allegato XXXII** a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia (13);
- L'**obbligo di attuare meccanismi di dovuta diligenza** in grado di individuare, valutare e mitigare i rischi di esportazione in Bielorussia e di riesportazione per un uso in Bielorussia è stato **esteso ai prodotti di cui all'Allegato XXXI a partire dal 26 maggio 2025** (14).

E' inoltre stato **aggiornato ed ampliato l'elenco dei beni oggetto di divieto di esportazione**.

Con riferimento agli allegati, sono state apportate le seguenti modifiche:

Allegati **sostituiti**: V bis, XIV bis, XVIII,

Allegati **inseriti ex novo**: XXXI e XXXII

CRIMEA, SEBASTOPOLI E TERRITORI OCCUPATI DELL'UCRAINA

Con l'intento di uniformare il regime sanzionatorio verso questi territori dell'Ucraina, sono stati introdotti, in particolare i seguenti divieti:

- Il **divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare banconote denominate nella valuta ufficiale di uno Stato membro** in tali territori, o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in tali territori o per un uso nei medesimi territori (15);
- Il **divieto relativo alla prestazione di servizi è stato ampliato** e comprende ad oggi i seguenti servizi: servizi contabili, di auditing, compresa la revisione legale dei conti o di consulenza in materia fiscale ovvero servizi di consulenza amministrativo-gestionale o di pubbliche relazioni, servizi di costruzione, architettura e ingegneria, servizi di consulenza giuridica e servizi di consulenza informatica, servizi di ricerca di mercato e di sondaggi di opinione, servizi tecnici di prova e analisi e servizi pubblicitari. E' inoltre fatto divieto di vendere, fornire, trasferire, esportare o mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, software gestionale per le imprese e software di progettazione e fabbricazione industriali, specificamente elencati nei relativi allegati (16);
- E' stato **ampliato il concetto di elusione**, che ora prevede, come per Russia e Bielorussia, il divieto di partecipare, consapevolmente e intenzionalmente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i

divieti di cui al presente regolamento, anche partecipandovi senza perseguire deliberatamente tale obiettivo o risultato, ma sapendo che tale partecipazione può avere tale obiettivo o risultato e accettando tale possibilità (17).

E' inoltre stato ampliato l'elenco dei beni oggetto di divieto di esportazione verso questi territori.

Per tutti i regimi sanzionatori sono state modificate le deroghe esistenti, ovvero ne sono state introdotte di nuove.

Infine, si segnala altresì che per tutti i regimi sanzionatori **sono state aggiornate le liste relative ai soggetti destinatari di misure restrittive.**

Si consiglia, pertanto, una attenta valutazione di tutte le numerose modifiche apportate.

Note:

(1) Regolamenti UE 2025/389, 2025/390 e 2025/395 del 24 febbraio 2025, pubblicati in G.U.U.E. serie L del 24/2/2025

(2) Regolamento UE 2025/392 del 24 febbraio 2025, pubblicati in G.U.U.E. serie L del 24/2/2025

(3) Regolamento UE 2025/401 del 24 febbraio 2025, pubblicati in G.U.U.E. serie L del 24/2/2025

(4) Regolamenti UE 2025/398 del 24 febbraio 2025, pubblicati in G.U.U.E. serie L del 24/2/2025

(5) Art. 3 decies e Allegato XXI Reg. 833/2014 come modificati dal Reg. 2025/395

(6) Art. 5 quindices, paragrafo 2, Reg. 833/2014 come modificato dal Reg. 2025/395

(7) Art. 3 terdecies, paragrafo 1 ter, Reg. 833/2014 come modificato dal Reg. 2025/395

(8) Art. 5 bis sexies, Reg. 833/2014 come modificato dal Reg. 2025/395. Porti: Astrakhan, Makhachkala, Ust-Luga, Primorsk, Novorossiysk. Aeroporti: Begishevo International Airport, Vnukovo International Airport, Zhukovsky International Airport, Perm International Airport, Koltsovo International Airport, Pskov International Airport

(9) Art. 12 octies ter, Reg. 833/2014 come modificato dal Reg. 2025/395

(10) Art. 3 unvicies, Reg. 833/2014 come modificato dal Reg. 2025/395

(11) Art. 1 undecies quater, Reg. 765/2006 come modificato dal Reg. 2025/392

(12) Art 1 sptvicies quater, comma 1 ter, Reg. 765/2006 come modificato dal Reg. 2025/392

(13) Art. 1 octies quinquies, Reg. 765/2006 come modificato dal Reg. 2025/392

(14) Art. 8 octies bis, Reg. 765/2006 come modificato dal Reg. 2025/392

(15) Art. 2 bis bis, Reg. 692/2014 come modificato dal Reg. 2025/401, e art. 3 bis, Reg. 2022/263 , come modificato dal Reg. 2025/398

(16) Art. 2 quater, Reg. 692/2014 come modificato dal Reg. 2025/401, e Allegato IV; art. 5, Reg. 2022/263 , come modificato dal Reg. 2025/398 e Allegato III

(17) Art. 4, Reg. 692/2014 come modificato dal Reg. 2025/401; art. 8 Reg. 2022/263 , come modificato dal Reg. 2025/398